



Regione Sicilia

COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 76
del 19/12/2024

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE - SEDUTA DI RINVIO

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 16:00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. in seduta Pubblica Ordinaria di 1^a prosecuzione.

Dall'appello nominale risultano presenti:

Nome	Carica politica	Presente/Assente
TOSETTO MARIO	Presidente	Presente
CALANDRA DARIO	Vice Presidente	Assente
GIUNTA PAOLA	Consigliere Anziano	Presente
BANNO' SALVATORE	Consigliere	Presente
TOSETTO AMBRA	Consigliere	Assente
MURATORE CONCETTA	Consigliere	Assente
BANNO' LAURA GIUSEPPINA	Consigliere	Presente
LA PORTA ANGELO	Consigliere	Presente
BERTINI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
BANNO' SEBASTIANA	Consigliere	Assente
DI PASQUA ANGELO	Consigliere	Presente
PORTO ANTONINO ROSARIO	Consigliere	Presente

Assegnati numero 8 . Fra gli assenti sono giustificati (ART. 173 O.R.E.L.) i signori consiglieri.

Presenti n. 8 assenti n. 4

Risultano che gli intervenuto sono in numero legale

Presiede AVV. MARIO TOSETTO, nella sua qualità di **Presidente**

Partecipa il Segretario Generale DOTT. FILIPPO ENSABELLA.

CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- il piano di razionalizzazione delle partecipate già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n.190, con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 30/04/2015;

- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 10/11/2017 avente per oggetto *"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.- Ricognizione partecipazione possedute -Individuazione partecipazioni da alienare e/o conservare. Relative determinazioni* con la quale è stato dato atto che non vi sono partecipazioni da alienare;

- la delibera del Consiglio Comunale n.60 del 28/11/2018" *Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.- Ricognizione partecipazione possedute -Individuazione partecipazioni da alienare e/o conservare. Relative determinazioni. - Conferma delibera consiliare n° 66 del 10.11.2017*, con la quale è stato dato atto che non vi sono partecipazioni da alienare e di mantenere la partecipazione la partecipazione della società a.r.l. Rocca di Cerere senza alcun intervento di razionalizzazione;

- la delibera di Consiglio Comunale n.2 del 13/03/2020; n. n. 81 del 30/12/2020; n. 7 del 02/02/2022, n. 31 del 26/07/2023 e n. 60 del 19/12/2023 con la quale è stato confermato quanto deliberato con il provvedimento sopra citato;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
2. non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - e. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Assoro e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dalle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possiede alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultanze dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale;

Ciò premesso:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce l'argomento posto all'o.d.g. e subito dopo autorizza i Consiglieri ad intervenire:

IL SINDACO relaziona la proposta dal punto di vista politico – amministrativo;

A questo punto, in assenza di interventi il Presidente mette ai voti la superiore proposta:

Consiglieri presenti n. 08, votanti n. 5, voti favorevoli n. 05, astenuti n. 03 (Porto A., Bertini G. e Di Pasqua A.) espressi per alzata di mano;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DELIBERA

1. Di approvare la relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
2. Di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2023 delle società in cui il Comune di Assoro detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;

3. Di mantenere la partecipazione della società a.r.l. Rocca di Cerere;
4. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;
5. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato B);
6. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

PARERE TECNICO

Il responsabile del Settore interessato ha espresso FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica.

DOTT.SSA MARIA RUFFETTO

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale
DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Il Presidente
AVV. MARIO TOSETTO

Il Consigliere anziano
PROF.SSA PAOLA GIUNTA

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- **viene stata affissa all'albo pretorio on line il giorno _____** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art 11, comma 1);

Il Segretario Generale

DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- **E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 19/12/2024** in quanto:

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall'art. 12 - c. 1° -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario Generale

DOTT. FILIPPO ENSABELLA

Dalla residenza comunale, li 19/12/2024